

**Comune di
Pavullo nel
Frignano**



Provincia di Modena

UFFICIO DEL SINDACO

Tel. ☎ 0536/29900

Fax ☎ 0536/20125

Sito Internet <http://www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it>

e-mail: segreteria.sindaco@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

Piazza Montecuccoli n. 1 - Cap: 41026 Pavullo nel Frignano

Cod fisc e P.IVA 00223910365

Comune di Pavullo nel Frignano
PROTOCOLLO GENERALE

N. 0018127 del 13/08/2021

Class: 08/05



★ 0 0 0 3 9 5 9 4 9 1 ★

ORDINANZA N.42

Oggetto:	MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO- ADOZIONE DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19.
----------	---

IL SINDACO

Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato d'emergenza su tutto il territorio nazionale, relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato Covid-19, prorogato dal Decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 al 31 dicembre 2021;

Preso atto altresì dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello regionale, nazionale e statale;

Richiamata la precedente ordinanza n. 3 del 04/02/2021, con la quale sono state individuate modalità organizzate atte a garantire lo svolgimento del mercato nel rispetto ed in applicazione delle misure di mitigazione del rischio stabile per il contenimento della diffusione del virus SARS COV-2, prorogata nella sua validità con ordinanza n. 25 del 29/04/2021;

Viste le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 21/75/CR2B/COV19 del 28/05/2021 allegate all'ordinanza del ministro della Salute del 29/05/2021, pubblicate in G.U. il 9 giugno 2021;

Ritenuto necessario, in applicazione delle menzionate linee guida, disciplinare la gestione del Mercato settimanale del sabato adottando specifici criteri e misure idonee a contenere il contagio da COVID-19;

Visto l'art. 50 co.7 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

Richiamate integralmente le premesse;

1. che nella giornata di sabato, il mercato settimanale si svolga rispettando la collocazione dei posteggi ordinaria ad eccezione dei posti destinati all'esposizione delle auto che verranno spostati in via Giardini nei posteggi n. 11 e A e nei parcheggi auto dal posteggio A al civico 38;
2. che al fine di evitare il sovraffollamento dell'area mercatale e assicurare il distanziamento sociale, l'area sia perimetrata mediante bandella/reti da cantiere ecc., avendo cura di individuare:

- un'entrata e un'uscita su Via Giardini incrocio Piazza Montecuccoli ;
 - un'entrata e un'uscita su Via Giardini incrocio Viale Martiri;
 - un'entrata e un'uscita su Via Mercato incrocio Via Manni;
 - un'entrata e un'uscita su Piazza C. Battisti lato Caffè Speranza;
 - un'entrata e un'uscita su Piazza Toscanini lato est;
 - un'entrata e un'uscita su Piazza Toscanini lato ovest;
 - un'entrata e un'uscita su Piazza Toscanini presso il portico adiacente al Caffè Veneziano;
3. che vengano attuate le seguenti misure atte a contenere il contagio da Covid-19:
- controllo dinamico dell'area mercatale da effettuarsi a cura di personale appositamente individuato al fine di prevenire affollamenti, aggregazioni di persone e di verificare il rispetto di quanto previsto nella presente ordinanza;
 - dovrà essere collocata all'ingresso dell'area apposita cartellonistica in lingua italiana e inglese rivolta agli acquirenti che contenga le informazioni atte a garantire il distanziamento sociale;
 - gli operatori dovranno provvedere alla pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
 - i beni usati dovranno essere igienizzati prima di essere posti in vendita
 - ogni esercente dovrà assicurare che i propri collaboratori e la propria clientela rispettino il mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 - nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione della mani prima della manipolazione della merce;
 - gli operatori commerciali dovranno mettere a disposizione, anche per la loro clientela, sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento; gli operatori, inoltre, dovranno provvedere alla disinfezione delle mani o dei guanti con soluzione idroalcolica tra un cliente e l'altro;
 - nell'area del mercato è obbligatorio l'uso della mascherina;
 - l'uso dei guanti può essere sostituito da una rigorosa e frequente igienizzazione delle mani;
 - dovrà essere sempre mantenuto sia da parte degli operatori che da parte dei clienti il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 - dovrà essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - agli operatori è consentita la sola vendita frontale e dovranno inibire attraverso l'uso di cordella bianca e rossa, o di altri sistemi idonei, l'accesso alle persone tra un banco e l'altro. Il passaggio tra un banco e l'altro potrà essere mantenuto esclusivamente se rimane una distanza tra banco e banco di almeno 4 metri;
 - i posteggi non assegnati in concessione vengono temporaneamente soppressi;
 - il posteggio n. 72 riservato alle dimostrazioni/degustazioni, posizionato in adiacenza all'entrata e uscita di Piazza C. Battisti, viene temporaneamente soppresso;
 - in generale entro l'area mercatale ogni esercente ha l'obbligo di controllare che sia i clienti che vengono serviti che quelli che attendono il loro turno rispettino la distanza interpersonale di almeno un metro e dovrà garantire il rispetto delle " *Misure a carico del titolare del posteggio*", riportate nella sezione " *Commercio al dettaglio su aree pubbliche*" delle linee guida allegate all'Ordinanza del Ministero della Salute;
 - l'attività di vendita potrà iniziare solo a completamento della predisposizione di tutte le misure di sicurezza sopra indicate.
4. L'obbligo di ottemperare alle presenti prescrizioni grava sia nei confronti di chi opera nel mercato sia nei confronti di chi lo frequenta;
5. Le disposizioni della presente ordinanza hanno valenza per tutto il periodo di emergenza stabilito ai fini del contrasto alla diffusione del virus SARS COV-2, nonché per i 15 giorni

successivi alla dichiarazione di cessazione di tale stato d'emergenza salvo eventuale revoca o modifica anticipata.;

6. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento, l'inottemperanza sarà punita ai sensi dell'art. 4 DL 25 marzo 2020 n. 19;
7. Il Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Frignano è incaricato di vigilare sull'esecuzione di quanto stabilito dalla presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio, nel sito web comunale nonchè inviata alle associazioni di categoria del commercio, per opportuna diffusione presso i propri associati.

INFORMA

che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna; in alternativa nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Pavullo n/F 13/08/2021

Il Sindaco
Luciano Biolchini

